

Edizione di giovedì 26 marzo 2015

CONTENZIOSO

[Il pagamento del contribuente non sana la notifica](#)

di Luigi Ferrajoli

ACCERTAMENTO

[La rateazione delle cartelle di pagamento](#)

di Leonardo Pietrobon

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[L'affrancamento dei maggiori valori di marchi e avviamento](#)

di Ennio Vial

DICHIARAZIONI

[Sostituti di imposta: le varie possibilità per il modello 730-4](#)

di Maria Paola Cattani

PATRIMONIO E TRUST

[I protagonisti del trust: il guardiano](#)

di Sergio Pellegrino

BUSINESS ENGLISH

[Buyer, Seller: come tradurre alcuni termini in materia di vendita internazionale](#)

di Maura Alessandri, Stefano Maffei

CONTENZIOSO

Il pagamento del contribuente non sana la notifica

di Luigi Ferrajoli

L'ipoteca iscritta dall'esattore su **beni immobili di proprietà del contribuente** a garanzia di un credito erariale non assolto per il mancato pagamento di una cartella notificata al medesimo è nulla se non è preceduta dalla **regolare notifica** dell'avviso di accertamento presupposto.

Infatti il **pagamento del debito** non sana il vizio dell'iscrizione ipotecaria se il contribuente aveva voluto esclusivamente evitare le conseguenze pregiudizievoli da essa derivanti, senza **espressa rinuncia alle eccezioni** di nullità avanzate in ordine alla regolarità della notifica dell'atto impositivo.

Con la **sentenza n. 2197 del 06.02.2015** la Corte di Cassazione si è occupata di una vicenda in cui una società aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con cui Equitalia Polis S.p.a. aveva provveduto ad iscrivere ipoteca su immobili di proprietà della medesima contribuente **a garanzia di un credito erariale** non assolto per il mancato pagamento di una cartella per il recupero di tributi oltre interessi di mora e sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso ed aveva disposto la **cancellazione dell'iscrizione ipotecaria** non essendo preceduta da una valida e rituale notifica dell'avviso di accertamento.

In sede di gravame, la Commissione Tributaria Regionale della Campania **aveva confermato** la sentenza di primo grado ritenendo che l'avviso di accertamento fosse stato erroneamente notificato alla società contribuente in un **luogo diverso dalla sede legale** della medesima, come comprovato dal certificato della Camera di Commercio di Napoli prodotto in giudizio.

Equitalia Polis S.p.a. ha proposto **ricorso per Cassazione** avverso tale decisione eccependo in primo luogo la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/1973 in relazione all'art. 156 c.p.c. in quanto, in sede di gravame, la CTR adita non aveva considerato la circostanza che **il pagamento** effettuato dal contribuente della somma portata dalla cartella **aveva sanato ogni eventuale vizio** del procedimento di notificazione in considerazione del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2197/15 non ha condiviso la tesi dell'Ufficio in ordine alla sanatoria della nullità della notifica ex art. 156 c.p.c. per avvenuto **raggiungimento dello scopo** consistente nel pagamento effettuato dal contribuente.

Secondo la Suprema Corte "è vero che la **natura sostanziale e non processuale dell'avviso di**

accertamento tributario -che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria- non ostia all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del **regime delle nullità e delle sanatorie** per quelle dettato, con la conseguenza che la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dal **raggiungimento dello scopo** dell'art. 156 c.p.c., se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza. Tuttavia la società contribuente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento **solo per scongiurare le conseguenze pregiudizievoli** derivanti dalla iscrizione ipotecaria **senza rinunciare alle eccezioni** di nullità avanzate in ordine alla regolarità della notifica".

Con il ricorso Equitalia ha eccepito inoltre la **violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.** (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) atteso che la CTR non aveva tenuto conto nel decidere del fatto che la notifica è un **atto integrativo e non costitutivo** del procedimento di formazione dell'atto di imposizione e, quindi, l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella esattoriale **non ha inficiato l'esistenza dell'avviso di accertamento** indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza.

Sul punto la Suprema Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, ha statuito che: "la notificazione è una mera condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché **il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante** ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass. Civ. n. 654/14).

Nel caso in esame, tuttavia, secondo la Suprema Corte l'atto in concreto **non aveva raggiunto lo scopo, secondo quanto dichiarato dalla contribuente**, pertanto la CTR aveva correttamente ritenuto nulla la notifica dell'atto presupposto e, conseguentemente, in considerazione della intervenuta **decadenza dell'azione dell'amministrazione**, anche la nullità della cartella di pagamento oltre a quella dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili della società.

ACCERTAMENTO

La rateazione delle cartelle di pagamento

di Leonardo Pietrobon

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 19 D.P.R. n. 602/73** un contribuente, destinatario di cartelle di pagamento, può richiedere il **pagamento dei debiti tributari** iscritti a ruolo **in modo rateale**, nell'ipotesi di "**temporanea situazione di obiettiva difficoltà**". La stessa disposizione normativa, coordinata con quanto stabilito dal D.L. n. 69/2013, stabilisce una sorta di doppio binario di rateazione:

- la **rateazione ordinaria**, che prevede fino ad un massimo di **72 rate mensili**, prorogabile una sola volta;
- la **rateazione straordinaria** che, invece, prevede la concessione di un numero massimo di **120 rate mensili**.

Con riferimento alla rateazione **straordinaria**, si ricorda che la stessa è concessa nel caso in cui:

1. sia **dimostrata la grave situazione di difficoltà** legata alla congiuntura economica, non riconducibile alla responsabilità del debitore;
2. sia **accertata l'impossibilità del debitore di assolvere il pagamento** del debito con un piano di rateazione ordinario;
3. sia accertata **la solvibilità del contribuente**.

I criteri per ottenere un piano **straordinario** sono contenuti in un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il **numero di rate concedibili** in base alla disponibilità economica del contribuente.

Con riferimento alle **persone fisiche**, il **piano straordinario** può essere concesso in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla **congiuntura economica**, per ragioni estranee alla propria responsabilità e **l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile**, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel **modello Isee**.

Per i **soggetti diversi** dai precedenti (ad esempio, ditta individuale in contabilità ordinaria, società di persone, società di capitali) qualora congiuntamente:

- **l'importo della rata superi il 10% del valore della produzione** desumibile dal Conto economico ex art. 2425, nn. 1), 3) e 5), c.c. rapportato su base mensile;
- **l'indice di liquidità** (liquidità differita + liquidità corrente / passivo corrente) sia compreso tra 0,50 e 1. Il richiedente dovrà produrre, in allegato all'istanza di

rateazione, la necessaria documentazione contabile. Dovrà essere chiarito **la modalità di attestazione dell'indice di liquidità** per le società di **persone in contabilità semplificata**.

Inoltre, a differenza dei piani di rateazione ordinari, le regole previste per quelli di tipo **straordinario** sono differenti. Infatti, per tali tipologie di rateazione:

- **è ammessa la proroga una sola volta** e a condizione che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale;
- **non è possibile applicare rate variabili.** Quest'ultime possono essere concesse, ex comma 1-ter del citato art. 19, solo in presenza di un piano di rateazione o di proroga ordinario.

Con riferimento alla **proroga**, si ricorda che **l'articolo 1 D.M. 6.11.2013** – decreto attuativo delle modifiche apportate dall'articolo 52 D.L. n. 69/2013 all'articolo 19 D.P.R. n. 602/1973 – stabilisce che l'Agente della riscossione, a seguito della richiesta del contribuente debitore, può concedere:

- un **piano di rateazione**:
 - ordinario, se prevede un **massimo di 72 rate**;
 - straordinario, se prevede un **massimo di 120 rate**;
- un **piano di rateazione in proroga**:
 - **ordinario**, se prevede un **massimo di 72 rate**;
 - **straordinario**, se prevede un **massimo di 120 rate**.

Come ogni altra forma di rateazione concessa al contribuente, anche nei casi di rateazioni concesse dall'Agente per la riscossione è prevista una **decadenza nel caso di mancato pagamento** di un numero predefinito di rate, che nel caso di specie è stabilito in **otto rate, anche non consecutive**.

A favore dei contribuenti decaduti da un piano di rateazione entro il 22.06.2013 a causa dell'irregolarità dei pagamenti, l'art. 11-bis, DL n. 66/2014, Decreto "Renzi" prevedeva la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31.07.2014. Il **comma 12-quinquies dell'art. 10, D.L. n. 192/2014, Decreto "Milleproroghe"**, introdotto in sede di conversione in legge, ha **posticipato**:

- dal **26.06.2013 al 31.12.2014** il termine entro il quale deve essere **intervenuta la decadenza**;
- dal **31.07.2014 al 31.07.2015** il termine per la presentazione della **nuova istanza di rateazione**.

In altri termini, quindi, i soggetti **decaduti alla data del 31.12.2014** dalla rateazione possono, mediante presentazione di specifica **domanda da presentarsi entro il 31.07.2015**, chiedere una **nuova rateazione**.

Si rammenta che la nuova rateazione è disciplinata da regole più stringenti rispetto a quelle previste dal citato articolo 19, posto che la stessa:

- **può essere richiesta al massimo per 72 rate mensili** (non è prevista la possibilità di richiedere la rateazione straordinaria fino a 120 rate);
- non è prorogabile;
- **viene meno a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate** (anche non consecutive).

L'Agente per la Riscossione – Equitalia, con il comunicato stampa del 03.03.2015, ha reso nota la messa a disposizione sul proprio sito Internet (www.gruppoequitalia.it, sezione “Modulistica” – Rateazione) del nuovo modello denominato “Istanza di rateazione ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n. 66/2014 (così come modificato dalla legge 27/02/2015, n. 11 – conversione del decreto legge 31/12/2014, n. 192)” utilizzabile per presentare la domanda per il nuovo piano di rateazione in esame.

Sulla base di quanto sopra esposto, detto modello, va **presentato entro il 31.07.2015**, presso il competente Agente della riscossione o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia:

- **tramite raccomandata A/R ovvero a mano;**
- **direttamente online sul predetto sito Internet per debiti inferiori a € 50.000.**

L’istanza di rateizzazione va presentata unitamente a:

1. copia di un **documento di riconoscimento**;
2. **eventuale ulteriore documentazione necessaria**. In merito si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Equitalia, in base alla disciplina generale della rateazione:
 - **per i debiti fino a € 50.000 non è necessario allegare nessuna ulteriore documentazione;**
 - **per i debiti superiori a € 50.000 è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica”.**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'affrancamento dei maggiori valori di marchi e avviamento

di Ennio Vial

Il 27 marzo parte il **master** sulle **riorganizzazioni societarie** a Milano e affronteremo nella prima giornata il tema del conferimento, comprese alcune questioni relative **all'affrancamento dei maggiori valori di bilancio**.

Con il comma 10, dell'art. 15, D.L. n. 185/2008, viene introdotta una deroga al regime d'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. n. 917/1986.

Viene in sostanza previsto che per i **plusvalori riconducibili ad avviamento, a marchi d'impresa o ad altre attività immateriali**, in luogo dell'applicazione dell'aliquota progressiva a scaglioni, possa essere applicata comunque, a prescindere dall'ammontare del plusvalore emerso (inferiore a € 5 milioni, compreso fra € 5 milioni e € 10 milioni, o superiore a € 10 milioni), **l'aliquota massima del 16%**, versando in unica soluzione l'importo dovuto, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'operazione.

Così facendo, si ha la possibilità di **abbattere il periodo di ammortamento** fiscalmente consentito, portandolo fino ad un **minimo di nove esercizi**.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. In sostanza, pago di più ma ammortizzo più velocemente e i valori sono riconosciuti subito. La questione merita tuttavia ulteriori approfondimenti.

Non essendo previsto alcun limite a riguardo, si riteneva in origine che l'attività rivalutata potesse essere ceduta da subito, senza che venisse perso il beneficio della rivalutazione. Purtroppo la risposta da parte dell'Amministrazione è giunta in senso negativo.

L'ambito oggettivo di applicazione del comma 10 è costituito da **avviamento, marchi d'impresa e alle altre attività immateriali**.

La C.M. n. 28/E/2009 chiarisce che la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva va determinata facendo riferimento ai **disallineamenti** esistenti alla **chiusura del periodo d'imposta** in cui è stata **realizzata l'operazione straordinaria**, tra il valore civile di bilancio (al netto degli ammortamenti civilistici già operati) ed il relativo valore fiscale (al netto degli ammortamenti fiscali già dedotti).

Nella disciplina in commento, il comma 10 in esame utilizza il termine “attività”. Sulla base del tenore letterale della richiamata disposizione si ritiene che il legislatore abbia voluto ampliare l’ambito oggettivo di applicazione del regime di affrancamento di cui al comma 10, inserendovi anche gli oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell’articolo 108 del TUIR (ad es. le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc.), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio.

Viene inoltre prevista la possibilità di affrancare solo **singole categorie di attività** e non obbligatoriamente tutte le attività diverse da quelle di cui all’articolo 176, comma 2-ter.

I maggiori valori fiscali assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano, ai fini della determinazione della plus/minusvalenza da realizzo, a partire dal **quarto periodo d’imposta successivo** a quello di esercizio dell’opzione.

A differenza dell’affrancamento ex art. 176 comma 2-ter, solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è versata l’imposta sostitutiva, l’ammortamento del disallineamento relativo ai marchi o all’avviamento assoggettato ad imposta sostitutiva è deducibile fiscalmente, nella misura massima di un nono, a prescindere dalla circostanza che il medesimo elemento patrimoniale sia sottoposto (ed in quale misura) ad un processo di ammortamento ai fini civilistici.

La particolarità è quindi rappresentata dal fatto che l’avviamento ammortizzabile in 9 anni non è costituito da tutto il valore ma solo dalla rivalutazione effettuata, con l’ulteriore limitazione che si considera il disallineamento alla fine dell’esercizio in cui l’operazione è stata implementata.

DICHIARAZIONI

Sostituti di imposta: le varie possibilità per il modello 730-4

di Maria Paola Cattani

La [**Risoluzione n. 33/E**](#) dell'Agenzia, pubblicata ieri, fornisce alcuni chiarimenti sulla **comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730**, il famoso **730-4**, alla luce delle diverse scadenze entro cui era possibile comunicare all'Agenzia la sede telematica dove ricevere i dati dei sostituiti. Difatti, oltre al termine ordinario del 9 marzo di quest'anno, è possibile che i sostituti abbiano inviato altre Comunicazioni Uniche entro il 12 marzo, termine concesso per la correzione di eventuali errori, così come è possibile che in taluni casi l'invio sia avvenuto tardivamente oltre il 12 marzo. **A seconda delle differenti date di invio, i dati tenuti in considerazione dall'Agenzia sono diversi, così come diverse sono le modalità di comunicazione di eventuali variazioni.** Vediamo come.

Come noto, per effettuare operazioni di conguaglio, i sostituti di imposta hanno l'**obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei soggetti sostituiti**. Tale ricezione avviene tramite i servizi telematici dell'Agenzia, che li invia **alla sede telematica indicata dallo stesso sostituto** di imposta (e che può essere propria o di un intermediario, solitamente il consulente del lavoro).

Con le modifiche normative apportate dal decreto semplificazioni, è stato previsto che i sostituti di imposta **indichino la scelta della sede telematica unitamente all'invio delle Certificazioni Uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, quindi entro la medesima **scadenza del 7 marzo** di ogni anno (quest'anno il 9 marzo). Proprio a tale scopo, è stato inserito un apposito campo nella Certificazione, il **quadro CT**, da compilare a cura di quei sostituti che, pur trasmettendo almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, dal 2011 non avessero presentato la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (il modello CSO).

Poiché tali sostituti sono tenuti a compilare il quadro CT per ogni eventuale fornitura effettuata e poiché è possibile che, per correggere errori od omissioni, alcune comunicazioni fossero trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza originaria del 7 marzo e, quindi, entro il 12 marzo, l'Agenzia tiene a precisare che eventuali "**comunicazioni trasmesse successivamente alla data del 12 marzo non sono prese in considerazione ai fini della dichiarazione precompilata e che, analogamente, i dati contenuti nel quadro CT non sono acquisiti ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti**".

Pertanto, per i sostituti d'imposta che hanno effettuato più invii del quadro CT sono **presi in considerazione i dati contenuti nell'ultimo invio effettuato entro il 12 marzo**.

Viene quindi spiegato come variare la sede già comunicata o come comunicare quella corretta, non trasmessa tempestivamente: sarà necessario **avvalersi del “vecchio” modello CSO**, approvato ancora nel 2013. Il medesimo modello deve essere utilizzato per comunicare l’eventuale variazione di sede Entratel, l’indicazione dell’intermediario o la variazione dell’intermediario già comunicato.

Il modello deve riportare:

- il numero di **protocollo dell’ultimo modello 770** Semplificato presentato;
- il numero di **protocollo** che è stato **attribuito alla comunicazione trasmessa dal sostituto** d’imposta, e regolarmente acquisita, **che si intende variare**, in caso di comunicazione di variazione dei dati già trasmessi.

Questi numeri di protocollo possono essere **reperiti** dal sostituto in tre maniere:

- dalle **ricevute** di trasmissione;
- dal **cassetto fiscale** del sostituto;
- **chiedendole all’Agenzia** delle Entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica o dal rappresentante legale (e relativo documento di identità, con annesse deleghe eventuali).

La Risoluzione riporta anche una **precisazione tecnica** di compilazione: **per variare le informazioni** contenute nel quadro CT dell’ultimo file di Comunicazione Unica inviato entro il 12 marzo, il **numero di protocollo telematico** da sostituire, di 17 cifre, **deve essere integrato dal** numero convenzionale “**999999**”, necessario a completare il campo.

Viene anche precisato che **dal 23 marzo è stato riaperto il canale per la trasmissione**, che era stato “chiuso” alla trasmissione dei modelli CSO dallo scorso 4 febbraio 2015 fino al 22 marzo 2015, per consentire la ricezione del flusso dei file contenenti le Certificazioni Uniche.

Vengono quindi specificate **due nuove scadenze**:

- **i sostituti che non hanno** proprio **comunicato la sede** cui inviare i risultati contabili, sono tenuti a trasmettere il modello CSO **entro il 15 aprile 2015**;
- **i sostituti che intendono variare dati** già trasmessi, invece, sono tenuti ad inviare il modello **entro il 25 maggio 2015**.

PATRIMONIO E TRUST

I protagonisti del trust: il guardiano

di Sergio Pellegrino

Concludiamo l'esame delle figure del trust iniziata nei precedenti appuntamenti della nostra rubrica analizzando il ruolo, fondamentale, del guardiano.

Nell'ambito del trust il
, ma che nel contempo deve essere considerata

.

Le due affermazioni sembrano contradditorie e quindi vanno meglio puntualizzate.

Si tratta di una figura non obbligatoria, perché **possiamo istituire un trust senza la necessità di nominare un guardiano**, a meno che, in relazione a situazioni specifiche, non sia contemplata la sua necessaria presenza dalle leggi regolatrice prescelta dal disponente.

Ad esempio l'art. 52 della legge di San Marino sui trust, alla quale per comodità faccio riferimento in questa sede essendo scritta in italiano, viene stabilito che
“*L'atto istitutivo di trust di scopo prevede l'ufficio del guardiano*”, mentre
“*L'atto istitutivo del trust per beneficiari può prevedere l'ufficio del guardiano, ma deve prevederlo per il periodo durante il quale non vi siano beneficiari in esistenza*”. Vengono individuati due casi, quindi, nei quali il guardiano “ci deve essere” necessariamente.

A prescindere da queste situazioni di presenza “obbligata”, in ogni trust sarà generalmente **opportuno che uno o più guardiani vengano nominati dal disponente**.

Il guardiano (in inglese *protector*) ha il compito di verificare che il trustee non ponga in essere comportamenti in contrasto con le finalità del trust e che ne gestisca quindi il patrimonio con l'**obiettivo di realizzare il programma** che lo stesso disponente ha delineato nell'atto istitutivo.

Nella legge di San Marino (art. 1 lett. k), il guardiano viene definito infatti come *“il soggetto che esercita il controllo sull'operato del trustee o le altre attribuzioni demandategli dall'atto istitutivo”*.

La presenza del guardiano è fondamentale, innanzitutto, per il fatto che

è il guardiano il soggetto che deve agire contro il trustee in caso di inadempimento: ricordiamo infatti che con l'istituzione del trust il disponente deve "uscire di scena" e non ha rimedi giuridici nei confronti del trustee laddove questi si comporti in modo non conforme alle obbligazioni scaturenti dall'atto istitutivo.

I poteri attribuiti al guardiano possono essere più o meno ampi, a seconda delle scelte fatte nell'atto istitutivo: può essere chiamato a prestare il proprio consenso in relazione a determinate decisioni assunte dal trustee, impartire direttive e istruzioni al trustee circa il compimento di specifici atti, esercitare direttamente poteri dispositivi o gestionali.

Per le decisioni "importanti", è opportuno che il trustee, per agire, **debba ottenere il consenso del guardiano:** questo può, ad esempio, essere il caso dell'acquisto o dell'alienazione di aziende e partecipazioni societarie di controllo o di collegamento così come di beni immobili, oppure anche per movimentazioni finanziarie oltre una determinata soglia di valore.

Per altre fattispecie, invece, può essere previsto l'
obbligo di consultazione: il trustee deve sentire il guardiano, ma non è vincolato alle sue indicazioni. Questo potrebbe essere previsto dall'atto istitutivo, ad esempio, per la concessione a terzi di garanzie reali non immobiliari.

Normalmente poi al guardiano viene attribuita una funzione importante: quella di avere il **potere di revoca del trustee e nomina del suo "sostituto"** qualora questi sia venuto meno per qualsiasi motivo (come ad esempio per dimissioni, morte o incapacità se persona fisica, assoggettamento a procedure concorsuali se persona giuridica).

A sua volta negli atti istitutivi viene generalmente previsto che il **guardiano possa essere revocato e sostituito dal disponente** durante la vita del trust.

Per approfondire le problematiche della protezione del patrimonio ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

BUSINESS ENGLISH

Buyer, Seller: come tradurre alcuni termini in materia di vendita internazionale

di Maura Alessandri, Stefano Maffei

I commercialisti hanno talvolta a che fare con **contratti di vendita internazionale** (da tradurre come *international sales agreements*).

È facile identificare le **due parti** (*parties*) di un **contratto di compravendita**: i termini corretti sono **buyer** (**compratore** ovvero **acquirente**) e **seller** (**venditore**). Così, è corretto scrivere *it is important to understand the factors influencing buyer and seller relationships in international trade* (è importante comprendere i fattori che influenzano le relazioni tra **compratori e venditori nel commercio internazionale**).

Generalmente, queste sono le **obbligazioni reciproche nella compravendita**: *the seller is responsible for delivering the products, and the buyer shall acquire them under the 'agreed conditions of payment and delivery'* (secondo i concordati **termini di pagamento e consegna**).

In certi casi, *buyers must give notice to the seller of the defects of the purchased goods* (devono notificare i **vizi dei beni acquistati**) In proposito, per l'acquirente è molto importante inviare la **denuncia dei vizi** (*notice of non conformity* ovvero *notice of lack of conformity*) entro il **termine** (*deadline* ovvero *time-limit*) che la legge di volta in volta applicabile fissa affinchè tale denuncia possa considerarsi tempestiva (**denuncia tempestiva** si traduce in questo caso con *timely notice*).

Il termine ragionevole per la denuncia dei vizi (dal momento in cui il compratore ha scoperto il vizio o avrebbe dovuto scoprirlo) varia a seconda delle circostanze e sarà certamente diverso anche a seconda che si tratti di **vizi palesi** (*evident defects*) o di **vizi occulti** (*latent defects*).

Per iscriversi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito www.eflit.it